

REGOLAMENTO (CE) N. 1626/98 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 1998****che fissa per la campagna di commercializzazione 1998/1999 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di canapa e di lino sul mercato mondiale;

considerando che il mercato della canapa è caratterizzato nelle ultime campagne da un forte e costante incremento delle superfici; che, per contenere tale processo che potrebbe turbare l'equilibrio del mercato a più lungo termine e al fine di attenuare le conseguenze sulle spese di bilancio, è necessario adattare in conformità l'importo dell'aiuto;

considerando che, secondo l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene deter-

minata al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa, in base ai criteri stabiliti nel predetto paragrafo; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie; che occorre altresì tener conto del finanziamento già previsto;

considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, devono essere fissati ai livelli sotto indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono stabiliti:

- a) a 815,86 ecu per ettaro per il lino;
- b) a 662,88 ecu per ettaro per la canapa.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo da trattenere dall'aiuto per il lino destinato al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato a 0 ecu per ettaro.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1998.

⁽¹⁾ GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

⁽²⁾ GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 210 del 6. 7. 1998.

⁽⁴⁾ GU C 214 del 10. 7. 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER
